

TI_GERICHTE 12.2020.50 vom 22. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.50

FR: TI_GERICHTE 12.2020.50 du 22 octobre 2020

IT: TI_GERICHTE 12.2020.50 del 22 ottobre 2020

Regeste

Società anonima - scioglimento per lacune organizzative - appello

Erwägungen

E. 19

novembre 2019 (doc. B), né all'ordinanza 24 marzo 2020 con cui il Pretore le aveva assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte con l'avvertenza che in caso di silenzio avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all'istanza ed agli atti, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz'altro presumere che la società neppure avrebbe dato seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell'organo mancante (TF 4A_158/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 2.1.6, 4A_706/2012 del 29 luglio 2013 consid. 2.2.2, 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.1.3); che oltretutto la convenuta, pur essendo stata resa attenta in tal senso da questa Camera con due ulteriori scritti del 18 maggio e del 25 agosto 2020, neppure ha poi provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale (ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell'organizzazione, cfr. Lorandi , Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi , Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3), nonostante abbia avuto a disposizione oltre 5 mesi, ossia ben 3 mesi in più di quelli chiesti con il suo appello; che quand'anche, per ipotesi, l'appello in questione potesse essere considerato una domanda di restituzione del termine ex art. 148 CPC ed in particolare del termine per presentare le osservazioni scritte all'istanza, lo stesso sarebbe stato comunque da destinato all'insuccesso, la convenuta non avendo addotto e provato di non aver avuto colpa della sua inosservanza o di averne avuta solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC): da una parte essa si è limitata ad affermare in modo generico di aver a suo tempo avuto non meglio precisate discussioni " in merito agli ulteriori progressi di questa società " con il poi defunto P _____, ma nemmeno ha provato che quest'ultimo, che dall'ottobre 2019 non era più un suo organo (cfr. doc. A), fosse stato nuovamente designato quale suo rappresentante legale; dall'altra non ha spiegato quale sarebbe stata la rilevanza del fatto che " il lavoro necessario in relazione ai documenti relativi a AP 1 è stato reso notevolmente più difficile o quasi impossibile dagli sviluppi in corso in relazione a COVID-19 e dalle conseguenti restrizioni "; che le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 4A_106/2010 del 22 giugno 2010 consid. 6, 4A_278/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 6, 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili all'istante, che per altro

neppure è stato invitato a presentare una risposta all'appello; che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.